

Allegato A) alla deliberazione n° del 15 LUGLIO 2011
(composto da n.° 2 pagine)

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO DI OMEGNA E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL SOGNO" ONLUS PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale ASL - VCO con sede legale in Omegna (VB) via Mazzini n. 117, C.F./P.IVA 00634880033, rappresentata, ai fini della presente convenzione, dalla Dott.ssa Anna Maria Buzio, nella sua qualità di Direttore del Ser.T, domiciliato per la carica come sopra, ai sensi delibera n. 70 del 13/02/2003.

E

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO ONLUS con sede legale in Domodossola (VB) in via Dell'Artigianato n. 13, nella persona del Rappresentante Legale Dott. Rocchietti Carlo

PREMESSO CHE

La suddetta Società Cooperativa è costituita secondo le vigenti disposizioni di Legge e che non persegue fini di lucro;

La suddetta Società Cooperativa persegue come fine diretto della propria attività il recupero sociale di soggetti svantaggiati così come descritti all'art. 4 comma 1 L. 381 dell'8 novembre 1991 (disciplina delle cooperative sociali), attraverso la creazione di posti di lavoro;

La suddetta Cooperativa consiste in servizi di pulizia, servizi cimiteriali, florivivaismo, lavori esterni (pulizia strade, ecc.), laboratorio di legatoria, è costituita attualmente da 110 soci (complessivi);

La suddetta Cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con D.P.G.R. n. 5585 in data 30/ 12/1994, al n. 34/B, della sezione B.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) La Società Cooperativa Sociale Il Sogno ONLUS mette a disposizione dell'ASL VCO N. 4 posti di lavoro per l'inserimento di soggetti svantaggiati, da questa ASL segnalati.

ART. 2) L'inserimento avverrà con regolare assunzione, iscrizione agli Istituti Previdenziali/Assistenziali e retribuzione regolata dal contratto collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali adottato dalla Cooperativa Sociale Il Sogno.

ART. 3) Il SER.T dell'ASL che ha in carico la persona ha la titolarità del caso sotto il profilo terapeutico, elabora il progetto riabilitativo con l'interessato e ne segue tutte le fasi che esulano dall'aspetto prettamente lavorativo.

La Cooperativa Sociale Il Sogno ha la titolarità del caso sotto il profilo lavorativo si assume gli obblighi in capo al datore di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81 del 2008 a tutela della sicurezza e della salute del soggetto, nonché la responsabilità per il rischio derivante dagli infortuni sul lavoro e gli oneri connessi all'attivazione delle coperture assicurative.

ART. 4) La durata dell'inserimento viene concordata con gli Operatori del Servizio proponente, in base al progetto di reinserimento sociale.

ART. 5) L'ASL VCO si impegna a versare un contributo di Euro 250 (duecentocinquanta^{na}euro) mensili fissi per ogni soggetto inserito al lavoro che presenti particolare problematicità o necessità di osservazione e sostegno, da pagarsi trimestralmente in seguito a richiesta scritta della Cooperativa la quale sarà disponibile a fornire l'eventuale documentazione richiesta, tramite Bonifico bancario sul C/C. identificato dal Codice IBAN: IT 69 Y0623045362000035616685 intestato alla Società Cooperativa Sociale Il Sogno ONLUS presso CARIPARMA Agenzia di Domodossola;

ART. 6) Le parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni delle quali verranno a conoscenza ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ART. 7) Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda a quanto stabilito dalle vigenti normative.

ART. 6) La presente convenzione decorre dal 1° luglio 2011 con durata semestrale ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, lì _____

IL DIRETTORE SOC. SER.T
Dr.ssa Anna Maria BUZIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO ONLUS
Dott. Carlo Rocchietti

Vol